



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27540/2017 R.G., vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Viola, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nolana, 28;

opponente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv.

~~XXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via Salvator Rosa, 256;

opposta

NONCHE'

ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Comunale del Principe 13 A;

opposta



CONCLUSIONI

Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 27.06.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.

Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che, con atto di citazione, Petito Gaetano riferisce che, a seguito della richiesta del proprio estratto di ruolo, veniva a conoscenza della cartella esattoriale n. 07120040044700825, con presunta notifica del 6.11.2004 per un importo pari ad euro 14.153,40, relativa a sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 – azienda sanitaria locale.

Propone pertanto opposizione facendo valere i seguenti motivi.

Innanzitutto, contesta la mancata notifica della cartella esattoriale di cui supra.

Eccepisce, poi, la prescrizione del diritto ivi contemplato per decorso del termine quinquennale.

Chiede di accertare dunque l'estinzione di ogni pretesa creditore, con condanna alle controparti al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c.

Si costituisce Agenzia delle Entrate rilevando, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta avverso estratto di ruolo non costituente atto



esecutivo. Eccepisce l'improcedibilità, in quanto la domanda è proposta oltre i termini decadenziali ex art. 617 c.p.c. Afferma la validità della notifica della cartella, il mancato maturarsi del termine prescrizione e l'insussistenza dei presupposti per il risacimento ex art. 96 c.p.c.

Si costituisce altresì l'Asl Napoli 1 Centro, chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

Preliminarmente, va detto che, in ipotesi come quella in esame, non si pone un problema di impugnabilità di per sé dell'estratto del ruolo, in quanto anche l'estratto, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19 D. Lgs. 546/92, può in astratto essere oggetto di impugnazione da parte del contribuente, in quanto e se idoneo ad esternare la pretesa azionata dal concessionario.

Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto



dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".

Le Sezioni Unite chiariscono che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, elenca espressamente tra gli "atti impugnabili" al comma 1, lett. d), "il ruolo e la cartella di pagamento", mentre la seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546, art. 21, comma 1, dispone espressamente che "la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo". <<Da tali disposizioni si evince pertanto che: il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i "sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della "notificazione della cartella di pagamento"; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti ("ruolo" e "cartella di pagamento") contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, "dipendente" dallo stesso.>>

L'estratto di ruolo, invece, costituisce semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore, su richiesta del debitore, non previsto da alcuna disposizione di legge, che sostanzialmente contiene gli elementi della cartella. Il ruolo, quindi, "è un provvedimento proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'estratto di ruolo, invece, è



(e resta sempre) solo un documento (un elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella, quindi unicamente gli elementi di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta”.

L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.

Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo proprio dell'ente impositore.

Del resto, anche nella fattispecie in esame l'attrice nel giudizio di primo grado ha lamentato la mancata notifica della cartella impugnata (e quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella ex art. 21 D.Lgs. n. 546), e non tanto la nullità dell'estratto rilasciato dal concessionario.

Il ruolo, la cartella, notifica della cartella e del ruolo alla data indicata nell'estratto rilasciato al contribuente sono atti senza dubbio impugnabili per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 19, lett. d), e art. 21, comma 1, D. Lgs. 546/92. E ovviamente nessun problema in ordine alla impugnabilità dei medesimi si pone quando essi sono stati (validamente) notificati, mentre la Suprema Corte ha ora espressamente ammesso la loro impugnabilità anche quando della esistenza della pretesa, della cartella e del ruolo il contribuente sia venuto a conoscenza



attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso valida notifica della cartella di pagamento.

In definitiva: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.

In particolare, resta ferma la qualifica di opposizione agli atti esecutivi relativamente alla contestazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento e, sotto tale profilo - documentata la rituale notifica delle cartelle impugnate -, l'opposizione doveva essere dichiarata inammissibile.

L'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha, infatti, per oggetto l'accertamento delle irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del processo esecutivo, nonché di vizi di notificazione di tali atti e bisogna seguire l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la contestazione "dei vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella" costituisce opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 15149/2005; Cass. 4139/2010). Così si esprime Cass. 9912/2001: "l'opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, ... per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi degli artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi. Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi relativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del



pignoramento sono considerati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito.

Tanto premesso, sotto questo profilo, l'opposizione, nella parte in cui l'attrice lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento, va dichiarata inammissibile. L'opponente non ha, infatti, indicato il giorno in cui è venuto a conoscenza dell'estratto di ruolo e della conseguente posizione debitore; termine da cui far decorrere i venti giorni per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.

Orbene, con riguardo all'eccezione di prescrizione, rientrante, invece, nell'alveo applicativo dell'art. 615 c.p.c. e, quindi, sottratta al termine decadenziale previsto nell'art. 617 c.p.c., è da rilevare quanto segue.

La somma richiesta nell'intimazione impugnata ha ad oggetto (come ivi riportato) sanzioni amministrative ex L. 689/81, pertanto, ai sensi dell'art. 28 di cui alla citata legge "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni".

Lo stesso termine quinquennale risulta applicabile anche a seguito della notifica della cartella esattoriale e ciò è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza 23397/16 hanno affermato che "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello



Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Pertanto, dalla presunta notifica della cartella in argomento del 6.11.2004 (peraltro non dimostrata, non risultando dagli atti alcuna relata di notifica) è da ritenersi maturato il termine di prescrizione.

Con riguardo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., questo giudice ritiene non sussistenti i presupposti nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di [REDACTED] nei confronti dell' Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ASL Napoli 1 Centro, così provvede:

- a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n. 07120040044700825;
- b) Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di [REDACTED] liquidandole in euro 2.738,00, per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. ed euro 264,00 per spese e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.



Così deciso in Napoli, li 29.10.2019

Il giudice

Dott.ssa Elisa Asprone

